



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1863

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Criteri per l'applicazione dell'art. 12 "Misure per il superamento del precariato" della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15.

Il giorno **12 Ottobre 2018** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

ASSESSORE

MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI

TIZIANO MELLARINI

LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'art. 12 "Misure per il superamento del precariato" della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 disciplina le misure per il superamento del precariato di personale che ha prestato servizio a tempo determinato o con contratti flessibili presso la Provincia autonoma di Trento, gli Enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli Enti locali e le Aziende pubbliche di servizi alla persona della provincia di Trento. Le misure per il superamento del precariato previste dall'art. 12 sono straordinarie e transitorie per il triennio 2018 – 2020.

L'intervento legislativo si pone al termine di un percorso che ha visto il Consiglio provinciale approvare, nell'ambito della legge di stabilità provinciale 2018, una norma programmatica che impegna la Provincia a promuovere, per il triennio 2018 - 2020, interventi diretti a stabilizzare personale non dirigenziale a tempo determinato del proprio organico e di quello degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

L'art. 18 della citata legge di stabilità 2018 ha disposto che per la definizione degli interventi di stabilizzazione la Provincia promuova al suo interno e con gli enti interessati una valutazione dei fabbisogni, un'analisi delle situazioni di precariato e il conseguente impatto organizzativo e finanziario delle misure. Per le condizioni, le modalità e i criteri dell'art. 18, compresi i requisiti di anzianità e di reclutamento richiesti al personale e le procedure da applicare, la legge di stabilità 2018 rinvia a specifiche disposizioni legislative o alla legge provinciale di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020.

In base alla previsione legislativa di cui all'art. 18, la Provincia ha promosso al suo interno e con gli organismi di rappresentanza degli enti pubblici del territorio provinciali destinatari delle disposizioni in materia una preliminare individuazione delle situazioni di precariato (definite da anzianità di servizio a tempo determinato di almeno tre anni presso l'ente), un'analisi delle condizioni di stabilizzazione in coerenza con il fabbisogno di personale degli enti, l'impatto organizzativo e finanziario delle misure. Le conclusioni di tali valutazioni sono state condivise nell'ambito di uno specifico incontro tra il Presidente della Provincia autonoma ed i Presidenti del Consiglio delle autonomie locali e di UPIPA svoltosi il 7 giugno 2018.

E' seguito il confronto con le parti sociali. Attraverso il Protocollo d'intesa sottoscritto il 28 giugno 2018 tra Parti pubbliche – rappresentate dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali e dal Presidente dell'UPIPA – e le Parti sociali – rappresentate dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto delle autonomie locali CGIL FP, CISL FP, UIL FPL e FENALT – hanno definito le linee di individuazione dei posti da destinare alla stabilizzazione attraverso inquadramento a tempo indeterminato del personale con contratto a tempo determinato con almeno tre anni di servizio prestati anche non continuativamente presso l'Ente che procede alla stabilizzazione o presso Enti pubblici omogenei per settore funzionale. I posti sono da definire nell'ambito dei fabbisogni degli enti per il triennio 2018-2020 e determinati in relazione alla circostanza di essere stati coperti negli anni con soggetti assunti a tempo determinato per ragioni tecnico-organizzative o extraorganico/extraparametro. Ulteriori fabbisogni rilevati nel triennio 2018-2020 per cessazioni o altre cause, quali stabili necessità sostitutorie, potranno essere coperti da personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione. Per la stabilizzazione di personale titolare di contratti flessibili (tra cui le collaborazioni coordinate e continuative) con almeno tre anni di servizio presso l'amministrazione che bandisce il concorso o presso Enti pubblici omogenei per settore funzionale è individuato come misura il canale riservato, non superiore al 50% dei posti, in concorsi pubblici per esami, per titoli, o per titoli ed esami. La copertura del fabbisogno attraverso percorsi di stabilizzazione, diretta o tramite la riserva in concorsi pubblici, avviene all'interno delle facoltà assunzionali di ciascun Ente nel rispetto delle autorizzazioni previste dai rispettivi ordinamenti, in particolare per quanto concerne i limiti e le coperture di spesa.

Nell'ambito del Protocollo d'intesa, le parti si sono date reciproco atto che, sulla base dei dati rilevati presso gli organismi rappresentativi delle Amministrazioni provinciali, i posti coperti da personale assunto con contratto a tempo determinato per ragioni tecnico-organizzative o sostitutorie (per coprire colleghi temporaneamente assenti) ed in possesso di tre anni di anzianità presso il medesimo ente è stimabile in almeno 678 unità. Di queste, n. 55 unità sono relative alla Provincia autonoma, al Consiglio provinciale ed agli Enti pubblici strumentali della provincia, n. 326 unità sono relative ai Comuni, Consorzi e Comunità di valle (n. 130 unità di questo personale riguardano il personale amministrativo e tecnico, mentre le restanti unità riguardano gli addetti alle scuole dell'infanzia e ai nidi d'infanzia) e n. 297 unità sono relative alle Aziende pubbliche di servizi alla persona. Al personale comunale dei servizi all'infanzia è destinato lo specifico percorso di stabilizzazione regolato dall'art. 24 della legge provinciale 29.12.2017, n. 18 "Legge di stabilità provinciale 2018", per l'avvio del quale la struttura provinciale competente in materia – raccolti i dati dai comuni sede di scuole dell'infanzia provinciali e dagli enti gestori di scuole dell'infanzia equiparate - ha in corso l'adozione del provvedimento di ammissione a finanziamento, nell'ambito del Piano annuale per la scuola dell'infanzia, degli oneri derivanti da assunzioni a tempo indeterminato di personale non insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate in possesso dei prescritti requisiti di stabilizzazione.

Il Protocollo d'intesa ha previsto inoltre specifici impegni relativamente al personale ausiliario delle scuole dell'infanzia e dei nidi d'infanzia (per la cui stabilizzazione si seguono gli specifici percorsi disciplinati dall'art. 24 delle legge provinciale n. 18/2017) ed al personale operatore socio-sanitario delle RSA gestite dalle Aziende pubbliche servizi alla persona. In questo secondo caso, l'ipotesi delineata dal Protocollo è quella di addivenire alla stabilizzazione del personale anche mediante l'adeguamento del parametro letti/operatori in essere. L'impegno assunto con il Protocollo si è tradotto nella deliberazione n. 1849 del 5 ottobre 2018 con cui la Giunta provinciale ha provveduto alla modifica del parametro relativo all'assistenza generica alla persona nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio sanitario provinciale (SSP). Inoltre, per quella quota di personale ausiliario delle RSA sprovvisto della qualifica O.S.S., assunto per garantire il regolare funzionamento del servizio in realtà prive di graduatorie di personale in possesso della qualifica, l'intesa prevede che saranno valutati con le parti sociali percorsi di riqualificazione professionale e stabilizzazione con relativi tempi e modalità.

L'art. 12 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 ha definito, quindi, la compiuta traduzione delle disposizioni programmatiche per il superamento del precariato contenute nella legge di stabilità provinciale 2018 ed il recepimento, nell'esercizio dell'autonomia del Legislatore provinciale, delle linee definite dal Protocollo del 28 giugno 2018.

In particolare, il comma 5 dell'art. 12 ha disposto che la Provincia, di concerto con gli organismi rappresentativi degli Enti pubblici destinatari della disciplina e previo confronto con le organizzazioni sindacali, promuova l'uniforme definizione dei criteri per l'applicazione delle misure per il superamento del precariato di cui all'art. 12 medesimo.

Gli Enti pubblici indicati al comma 1 dell'art. 12, attraverso i loro organismi di rappresentanza si sono più volte incontrati per delineare, di concerto tra loro, criteri uniformi di applicazione delle misure per la stabilizzazione. Queste linee applicative, a seguire, sono state oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali in incontri svoltisi il 1° e il 5 ottobre 2018.

Con il presente atto si provvede all'adozione dei criteri per l'uniforme applicazione delle misure per il superamento del precariato di cui all'art. 12 della legge provinciale 15/2018, nel testo concertato con gli organismi rappresentativi degli enti e confrontato con le organizzazioni sindacali.

Nei confronti degli enti strumentali pubblici della Provincia, con successivo provvedimento saranno formulate le direttive aventi ad oggetto l'autorizzazione a procedere alle stabilizzazioni del personale precario, nell'ambito del piano dei fabbisogni di ciascun ente, in applicazione dei presenti criteri.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, ed in particolare l'art. 18;
- visto il Protocollo d'intesa con le parti sociali siglato il 28 giugno 2018, illustrato in premessa;
- vista la legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, ed in particolare l'art. 12;
- preso atto del concerto sulle linee uniformi di applicazione delle misure per il superamento del precariato cui sono pervenuti la Provincia e gli organismi rappresentativi degli enti di cui al comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale n. 15/2018;
- preso atto del confronto sulle linee uniformi di applicazione delle misure per il superamento del precariato effettuato con le organizzazioni sindacali negli incontri, da ultimo, del 1° e 5 ottobre 2018;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di adottare, sulla base di quanto illustrato in premessa, i criteri per l'applicazione dell'art. 12 "Misure per il superamento del precariato" della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, contenuti nell'Allegato al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale, ai quali si rinvia per quanto concerne le loro finalità, l'esercizio delle facoltà di ricorso alle procedure di stabilizzazione, i destinatari e le esclusioni, le procedure di stabilizzazione diretta e tramite riserva di posti in concorsi pubblici, i limiti per nuovi contratti a tempo determinato e le proroghe di contratti a tempo determinato in scadenza, il rinvio per l'adozione dei criteri di applicazione dei commi 9 (utilizzazioni in ambiti territoriali omogenei) e 10 (riserva in via ordinaria nei concorsi pubblici) dell'art. 12, il monitoraggio del rispetto degli impegni assunti per le stabilizzazioni;
2. di dare atto che, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 12 della legge provinciale n. 15/2018, la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona eserciteranno, con proprio provvedimento, la facoltà di ricorrere per il triennio 2018 – 2020 alle procedure straordinarie di stabilizzazione del personale regolate dai commi 1 e 2 dell'art. 12 citato per il reclutamento delle professionalità previste dal piano triennale del fabbisogno o da un altro strumento di programmazione adottato dall'ente, in coerenza con i presenti criteri;
3. di costituire, in conformità a quanto indicato al paragrafo 6 degli allegati criteri ed al fine di svolgere un'attività di monitoraggio sulle misure di stabilizzazione attuate ed in corso di attuazione nel corso del triennio 2018-2020 da parte degli enti pubblici destinatari di tali misure, un Osservatorio bilaterale tra gli enti medesimi (Provincia autonoma di Trento, Enti strumentali pubblici, Consiglio provinciale, Enti locali e Aziende pubbliche di servizi alla persona della provincia di Trento), attraverso i loro organismi di rappresentanza, e le Parti sociali e di individuare quale struttura di riferimento per l'Osservatorio il Dipartimento Organizzazione,

personale e affari generali della Provincia autonoma di Trento. Oggetto del monitoraggio saranno il numero di posti coperti con le procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 citato nonché le professionalità coinvolte, tenuto conto che il Protocollo d'intesa siglato il 28 giugno 2018 tra la parte pubblica e le parti sociali sulla riduzione del ricorso ai contratti a termine e per la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ha indicato (sulla base dei dati disponibili a quella data) come stabilizzabili almeno 678 unità di personale con i requisiti di stabilizzazione. Il primo incontro dell'Osservatorio bilaterale avrà luogo entro sei mesi dall'adozione dei presenti criteri e comunque quando richiesto da una delle parti, pubblica o sindacale. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'Osservatorio verranno rilevate anche le situazioni relative agli ausiliari delle RSA che, avendo i requisiti per beneficiare delle procedure di stabilizzazione nella categoria A, hanno anche conseguito il titolo di O.S.S. o hanno avviato autonomi percorsi di qualificazione come O.S.S., onde individuare le forme più idonee per il riconoscimento di tale qualificazione in coerenza con gli impegni assunti con il richiamato Protocollo d'intesa;

4. di trasmettere i criteri adottati con il presente atto agli enti di cui al comma 1 dell'art. 12 pluricitato.

Adunanza chiusa ad ore 10:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 12 "MISURE PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO" DELLA
LEGGE PROVINCIALE 3 AGOSTO 2018, N. 15

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 12 "MISURE PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO" DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 AGOSTO 2018, N. 15

- 1. Finalità dei criteri ed esercizio della facoltà di ricorso alle procedure di stabilizzazione**
- 2. Destinatari ed esclusioni**
- 3. Superamento del precariato e valorizzazione dell'esperienza professionale**
 - 3.a Assunzione a tempo indeterminato senza una nuova specifica procedura selettiva (comma 1 art. 12)**
 - 3.b Assunzione a tempo indeterminato in esito a concorso riservato (comma 2 art. 12)**
- 4. Instaurazione di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato e proroghe di contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza**
- 5. Criteri uniformi per l'applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 12 – Rinvio**
- 6. Monitoraggio del rispetto degli impegni**

1. Finalità dei criteri ed esercizio della facoltà di ricorso alle procedure di stabilizzazione

I presenti criteri forniscono indicazioni per un'uniforme applicazione delle misure per il superamento del precariato previste dall'art. 12 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 (di seguito indicato come art. 12). Gli stessi sono rivolti alla Provincia autonoma di Trento, agli Enti strumentali pubblici, al Consiglio provinciale, agli Enti locali ed alle Aziende pubbliche di servizi alla persona della provincia di Trento (di seguito indicati come “Amministrazioni pubbliche della provincia”).

Le misure per il superamento del precariato previste dall'art. 12 sono straordinarie e transitorie per il triennio 2018 – 2020. Rientrano in tali misure le procedure avviate entro il 31 dicembre 2020, ancorché concluse successivamente.

I primi due commi dell'art. 12 disciplinano i casi in cui è possibile procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche senza una nuova specifica procedura selettiva (comma 1) e i casi in cui, per stabilizzare, è invece necessario attivare nuove procedure concorsuali riservate (comma 2). Va sottolineato che, nell'esercizio della facoltà di ricorrere alle procedure dei commi 1 e 2, ogni singola Amministrazione pubblica della provincia valuterà, in ragione delle finalità delle misure di superamento del precariato perseguiti dalla disciplina legislativa in esame, di ricorrere prioritariamente alle procedure di stabilizzazione diretta del comma 1 prima di dar corso ad attivazione delle procedure concorsuali riservate del comma 2., ciò anche con riguardo alla esistenza e consistenza di personale stabilizzabile (cioè, avente i requisiti per la stabilizzazione) rilevate nell'ambito della preliminare ricognizione.

Le Amministrazioni pubbliche della provincia con proprio provvedimento, in coerenza con i presenti criteri, eserciteranno la facoltà di ricorrere alle procedure disciplinate dai commi 1 (stabilizzazione attraverso assunzione a tempo indeterminato) e/o 2 (stabilizzazione attraverso concorsi riservati) dell'art. 12 per il reclutamento delle professionalità previste dal piano triennale del fabbisogno o da un altro strumento di programmazione adottato dalle Amministrazioni stesse in base al proprio ordinamento e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, tenuto conto che le Amministrazioni devono essere in grado di sostenere a regime la spesa del personale stabilizzato.

Nell'esercizio di tale facoltà, ciascuna delle Amministrazioni pubbliche della provincia attuerà una preliminare ricognizione del personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 12 maturati presso l'Amministrazione medesima. Le Amministrazioni che, attuata la ricognizione, decidono di procedere alle stabilizzazioni valuteranno le procedure più efficaci e funzionali alle loro esigenze di copertura del fabbisogno ed alla finalità della norma, dandone conto nel richiamato provvedimento. Decisioni delle Amministrazioni di adottare le procedure di stabilizzazione diretta del personale previste dal comma 1 dell'art. 12, in presenza dei requisiti prescritti, possono rispondere con maggior aderenza alla finalità di valorizzare il personale che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato coniugandosi a quelle di economicità e snellità del procedimento. Le Amministrazioni pubbliche della provincia potranno altresì valutare se, per i medesimi fini, si renda opportuno ricorrere ad assunzioni a tempo indeterminato anche con rapporto a tempo parziale.

Il provvedimento concernente l'esercizio della facoltà di ricorrere alle procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12, al quale sarà data la dovuta pubblicità, conterrà le ragioni delle scelte attuate. Le Amministrazioni pubbliche della provincia, fermo restando l'autonomia delle stesse, saranno tenute a:

- decidere, in prima battuta, e dopo aver effettuato una ricognizione del personale in possesso dei requisiti che ha operato presso l'Amministrazione medesima, se fare ricorso o meno alle procedure disciplinate dall'art. 12 e, in caso positivo, per quali professionalità e per quanti posti nonché con quali modalità e tempistiche procedere. Nell'individuazione dei posti le Amministrazioni potranno aver riguardo alla circostanza che i posti siano stati coperti negli anni con soggetti assunti a tempo determinato per ragioni tecnico-organizzative o extraorganico/extraparametro. Ulteriori fabbisogni rilevati nel triennio 2018-2020 per cessazioni o altre cause, quali stabili necessità sostitutorie, potranno essere individuati per la copertura da parte di personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione; nel corso del triennio ogni Amministrazione pubblica della provincia potrà quindi attivare in successione una o più procedure di stabilizzazione di cui ai commi 1 e/o 2 per la medesima professionalità, fermo restando che l'attivazione di una ulteriore procedura concorsuale di cui al comma 2 per la medesima professionalità potrebbe essere percorribile solo laddove non vi fossero idonei nella graduatoria formatasi in esito a precedente concorso riservato;
- valutare in che termini coordinare le nuove procedure con altre procedure ordinarie concorsuali e/o selettive eventualmente già avviate, fermo restando che ai sensi del comma 5 dell'art. 12 le procedure del comma 1 (stabilizzazione diretta) sono attivabili anche in presenza di graduatorie di idonei (non di vincitori, che hanno precedenza di assunzione) in corso di validità relative a concorsi pubblici espletati per le medesime professionalità dall'amministrazione che assume;
- definire le opzioni più funzionali alle proprie esigenze, in relazione alle finalità della norma, tenuto conto dei propri fabbisogni e della capacità e disponibilità finanziarie (ad esempio, inserendo anche assunzioni a tempo parziale).

Per quanto concerne, nello specifico, le A.P.S.P., l'aumento del parametro O.S.S. relativo all'assistenza generica alla persona stabilito per il 2019 è disposto per aumentare i livelli di assistenza anche in relazione al progressivo invecchiamento della forza lavoro dedicata all'assistenza e all'incremento del tasso di non autosufficienza degli utenti delle R.S.A.. Nell'ambito dell'incremento di organico finanziato che l'aumento del parametro determinerà per ogni A.P.S.P., le conseguenti assunzioni daranno una prioritaria risposta alla stabilizzazione del personale "precario", secondo quanto previsto dalla legislazione provinciale in materia.

2. Destinatari ed esclusioni

Destinatario delle misure per il superamento del precariato di cui all'art. 12 è il personale assunto con contratto a tempo determinato o con contratto flessibile che possiede i requisiti di cui ai successivi punti 3.a e 3.b.

Sono esclusi dalle misure di stabilizzazione i contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali, i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e i contratti di formazione e lavoro (questi ultimi, regolati da disciplina speciale che prevede condizioni e vincoli per la conversione del rapporto di lavoro). Le richiamate esclusioni comportano che i servizi prestati nelle Amministrazioni pubbliche della provincia con contratti delle predette tipologie non danno titolo alla partecipazione alle procedure di stabilizzazione né possono essere considerati nel computo delle anzianità richieste tra i requisiti delle misure di stabilizzazione.

Alle procedure di stabilizzazione possono partecipare, avendone i requisiti, anche coloro che abbiano già partecipato ad altre procedure riservate. Inoltre gli interessati possono partecipare a tutte le procedure per le quali hanno i requisiti.

Posto che l'art. 12 riguarda misure per il superamento del precariato, non possono partecipare alle procedure per le stabilizzazioni dei commi 1 e 2 coloro che all'atto della scadenza degli avvisi per la manifestazione di interesse (procedure comma 1) o della scadenza dei bandi di concorso riservato (procedure comma 2) risultino assunti con contratto a tempo indeterminato presso una delle Amministrazioni pubbliche della provincia. Per le medesime ragioni, per la stabilizzazione diretta di personale (procedure comma 1) la condizione di non risultare assunti con contratto a tempo indeterminato presso una delle Amministrazioni pubbliche della provincia deve permanere anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Ai sensi del comma 8, l'art. 12 non si applica al reclutamento del personale dei comparti provinciali scuola e ricerca. Nei confronti del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia si applica l'art. 24 (Misure per la stabilizzazione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18. Le predette esclusioni comportano che servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile prestati nei comparti scuola e ricerca e presso nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia non potranno essere considerati nel computo delle anzianità richieste tra i requisiti delle misure di stabilizzazione.

3. Superamento del precariato e valorizzazione dell'esperienza professionale

3.a Assunzione a tempo indeterminato senza una nuova specifica procedura selettiva (comma 1 art. 12)

Il comma 1 dell'art. 12 dispone che *"Per superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel triennio 2018-2020 e in via straordinaria, la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:*

- a) *risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato, ivi compreso il personale di polizia locale con contratto stagionale, presso l'amministrazione che procede all'assunzione;*

- b) sia stato assunto a tempo determinato dall'amministrazione che procede all'assunzione attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza; questa procedura può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) alla data di entrata in vigore di questa legge (4 agosto 2018) abbia maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3.”.

La misura si applica, dunque, al personale – diverso da quello dirigenziale – che è assunto o è stato assunto con contratto a tempo determinato dall'Amministrazione pubblica della provincia che procede all'assunzione ed è in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c).

Con riguardo alla lettera a), è necessario risultare in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Amministrazione pubblica della provincia che assume. All'atto dell'avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato il soggetto potrebbe anche non essere più in servizio presso tale Amministrazione. Rientrano nei contratti a tempo determinato i contratti stagionali, quali quelli stipulati per il personale di polizia locale, operaio forestale, ecc..

Con riguardo alla lettera b), è necessario essere stati assunti a tempo determinato presso l'Amministrazione che stabilizza attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale per esami e/o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza.

Innanzitutto, per procedure concorsuali vanno intese tutte le procedure caratterizzate dai seguenti elementi:

- emanazione di un bando con partecipazione aperta al pubblico,
- valutazione comparativa dei candidati,
- compilazione finale di una graduatoria di merito volta all'instaurazione di un rapporto di lavoro *ex novo*.

E' quindi necessario porre attenzione in ordine alle tipologie di procedure concorsuali idonee a consentire la stabilizzazione del personale precario, anche a tutela delle legittime aspettative dei soggetti interessati (la cui assunzione a tempo indeterminato, in caso di mancanza dei presupposti e a seguito di possibili azioni giudiziarie, rischierebbe di essere dichiarata nulla), i quali potranno in ogni caso concorrere, avendone i requisiti, alle procedure concorsuali riservate ai titolari di contratti di lavoro flessibile di cui al comma 2 dell'articolo 12. La procedura di reclutamento può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione.

E' necessario, altresì, porre attenzione sulla coerenza per quanto concerne la Categoria (A, B, C e D), il Livello (base o evoluto) e l'Area professionale (esemplificativamente, Area Informatico-statistica, Tecnico-urbanistica, Tecnico civile, Amministrativo/Organizzativa, Economico/Finanziaria, Socio-assistenziale/Politiche del lavoro, ecc.) nei tre momenti: della procedura concorsuale di reclutamento, del contratto di assunzione a tempo determinato e del contratto di assunzione a tempo indeterminato per stabilizzazione.

Con riguardo alla lettera c), è necessario aver maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato, anche non continuativi, nel periodo dal 5 agosto 2010 al 4 agosto 2018 presso le Amministrazioni pubbliche della provincia, destinatarie delle misure di superamento del precariato previste dall'art. 12. Le Amministrazioni pubbliche della provincia sono raggruppate, a tal fine, come segue:

- “a) per le assunzioni presso la Provincia o gli enti strumentali pubblici o il Consiglio provinciale, sono considerati i servizi prestati presso uno o più dei medesimi soggetti; si considerano inoltre i servizi svolti presso i gruppi consiliari;
- b) per le assunzioni presso gli enti locali sono considerati i servizi prestati presso uno o più dei medesimi enti;
- c) per le assunzioni presso le aziende pubbliche di servizi alla persona sono considerati i servizi prestati presso una o più delle medesime aziende.”.

Ai fini della determinazione della anzianità minima triennale di servizio, si considerano solo i servizi prestati con contratto a tempo determinato - presso una o più delle Amministrazioni pubbliche della provincia del raggruppamento di riferimento - in attività svolte o riconducibili alla medesima Categoria A, B, C o D, al medesimo Livello base o evoluto e alla medesima Area professionale del posto per il quale si procede all'assunzione. Solo con riguardo al Livello potranno essere cumulati, per posti di Livello base, anche servizi a tempo determinato prestati nel Livello evoluto di pari Categoria ed Area professionale. I servizi sono calcolati con riguardo alla data di inizio e fine di ogni singolo contratto di lavoro, a tal fine non rilevando l'orario contrattuale di lavoro ed eventuali assenze in corso di rapporto.

Le procedure di cui al comma 1, sono attivabili “anche in presenza di graduatorie degli idonei in corso di validità relative a concorsi pubblici espletati per le medesime professionalità dall'amministrazione che assume” e “rivestono priorità rispetto allo scorrimento delle stesse graduatorie”. Per attivare una di tali procedure è necessario che l'Amministrazione interessata emani previamente un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni d'interesse da parte dei soggetti in possesso dei requisiti. Potrà anche essere emanato unico avviso per più di una procedura con riguardo a posti di diverse professionalità. Agli avvisi saranno posti termini di scadenza non inferiori a trenta giorni.

Se, tra coloro che hanno aderito all'avviso manifestando l'interesse, risultasse un numero di soggetti - in regola con i requisiti richiesti - superiore ai numeri di posti da stabilizzare, l'Amministrazione ordina i soggetti, in senso decrescente, secondo i seguenti criteri:

<i>Criterio</i>	<i>Punteggio</i>
servizi prestati presso l'Amministrazione che assume nel periodo 5 agosto 2010 - 4 agosto 2018	punti 1,5 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni prestato con contratto a tempo determinato in Categoria/Livello*/Area professionale coerente con il posto da coprire. La coerenza è rilevata in base all'inquadramento giuridico-economico previsto dal/dai contratto/i a tempo determinato. * <i>Per posti di Livello base, sono computati anche servizi a tempo determinato prestati nel Livello evoluto di pari Categoria ed Area professionale.</i>
servizi prestati presso Amministrazioni di una delle lettere a), b) o c) comma 3, art. 12, individuate con riguardo all'amministrazione che assume, nel periodo 5 agosto 2010 – 4 agosto 2018.	punti 0,75 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni prestato con contratto a tempo determinato in Categoria/Livello*/Area professionale coerente con il posto da coprire. La coerenza è rilevata in base all'inquadramento giuridico-economico previsto dal/dai contratto/i a tempo determinato. * <i>Per posti di Livello base, sono computati anche servizi a tempo determinato prestati nel Livello evoluto di pari Categoria ed Area professionale.</i>

A parità di punteggio, la precedenza di assunzione è data al personale in servizio il 4 agosto 2018, data di entrata in vigore della L.P. n. 15/2018, presso l'Amministrazione che procede alla stabilizzazione. Se vi sono più candidati in possesso di questo requisito, si ha riguardo ai criteri di preferenza dei concorsi pubblici.

L'Amministrazione procede all'assunzione seguendo l'ordine decrescente dei candidati definito dai predetti criteri, nel limite dei posti da stabilizzare. Per candidature di interessati eccedenti i posti stabilizzati non fa luogo a graduatorie di idonei.

3.b Assunzione a tempo indeterminato in esito a concorso riservato (comma 2 art. 12)

Il comma 2 dell'art. 12 dispone che “*Nel triennio 2018-2020 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, possono bandire in via straordinaria procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:*

- a) *risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*
- b) *alla data di entrata in vigore di questa legge abbia maturato presso le amministrazioni indicate nel comma 3 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A tal fine è possibile sommare periodi riferiti a contratti flessibili diversi, purché relativi ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale è indetto il concorso.”.*

Questa procedura di stabilizzazione si applica ad una platea più ampia di potenziali destinatari, riguardando la possibilità di partecipazione ai concorsi riservati di personale con servizio/servizi con contratti di lavoro flessibile. Rientrano tra questi, oltre al lavoro a tempo determinato, i contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa e il lavoro accessorio. Come espressamente previsto dal comma 8 dell'art. 12, sono esclusi dalle procedure di stabilizzazione i contratti di somministrazione di lavoro e di formazione e lavoro.

Con riguardo alla lettera a), è necessario risultare in servizio almeno un giorno dopo il 28 agosto 2015 con un contratto flessibile presso l'Amministrazione che bandisce il concorso. All'atto dell'avvio delle procedure concorsuali il soggetto potrebbe anche non essere più in servizio presso tale Amministrazione.

Con riguardo alla lettera b), è necessario aver maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti flessibili, anche di natura tra loro diversa purchè rientranti nelle tipologie contrattuali ammesse nel periodo 5 agosto 2010 – 4 agosto 2018 presso le amministrazioni indicate comma 3 dell'art. 12. I contratti, pur se diversi, devono riguardare attività della medesima categoria o area professionale per la quale è bandito il concorso riservato o attività riconducibili a tale categoria o area professionale. Al fine di individuare area o categoria professionale da considerare per coloro che hanno contratti di collaborazione, si tiene conto dell'oggetto del contratto e della professionalità del collaboratore. Come per le procedure del comma 1, per la categoria si fa riferimento alla Categoria A, B, C o D e per l'area professionale esemplificativamente all'Area Informatico-statistica, Tecnico-urbanistica, Tecnico civile, Amministrativo/Organizzativa, Economico/Finanziaria, o Socio-assistenziale/Politiche del lavoro, ecc.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio si considerano solo i servizi prestati in attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale si procede a bandire il concorso riservato. Questi servizi sono considerati secondo i seguenti criteri, in ragione dell'amministrazione che procede all'assunzione:

- "a) per le assunzioni presso la Provincia o gli enti strumentali pubblici o il Consiglio provinciale, sono considerati i servizi prestati presso uno o più dei medesimi soggetti; si considerano inoltre i servizi svolti presso i gruppi consiliari;*
- b) per le assunzioni presso gli enti locali sono considerati i servizi prestati presso uno o più dei medesimi enti;*
- c) per le assunzioni presso le aziende pubbliche di servizi alla persona sono considerati i servizi prestati presso una o più delle medesime aziende."*

Il computo dei servizi per ciascuna tipologia di contratto flessibile è attuato con riguardo al periodo intercorrente tra la data di inizio e quella di fine di ogni singolo contratto flessibile, a tal fine non rilevando la consistenza oraria della prestazione.

Trattandosi di procedura concorsuale, alla graduatoria di idonei (ulteriori ai vincitori) eventualmente formatasi sarà possibile attingere per posti che si renderanno disponibili successivamente per la medesima professionalità, nel rispetto della percentuale di riserva di posti stabilita dal bando.

4. Instaurazione di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato e proroghe di contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza

L'art. 12, comma 7, prevede che fino al termine delle procedure disciplinate dai commi 1 e 2 le Amministrazioni pubbliche della provincia *"non instaurano ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato per le professionalità interessate da queste procedure, salvi i contratti per sostituire personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto e quelli stipulati nel rispetto di specifiche disposizioni derogatorie con riguardo a particolari funzioni e tipologie di ente."*

Il divieto di attivare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato è riferito esclusivamente alle professionalità ed alle posizioni oggetto delle procedure di stabilizzazione. L'obiettivo del divieto è impedire una duplicazione della spesa, posto che se l'Amministrazione ha pianificato la nuova assunzione (stabilizzazione) ha altresì impegnato (finalizzato) le relative risorse finanziarie per la copertura della spesa. Per la medesima ragione, non rientrano nel predetto divieto assunzioni per posti da stabilizzare non previsti nel piano triennale del fabbisogno o da altro strumento di programmazione adottato dalle Amministrazioni stesse in base al proprio ordinamento e per i quali sono state previste ed accantonate le relative risorse finanziarie a copertura nonché le assunzioni effettuate dalle A.P.S.P. per garantire la continuità dei servizi all'utenza e la copertura del parametro per i posti autorizzati ma non finanziati e per le quali sono state analogamente previste ed accantonate le relative risorse finanziarie a copertura.

Il comma 7 prevede altresì che i contratti a tempo determinato *"con i soggetti che, in quanto destinatari delle misure volte al superamento del precariato, partecipano alle procedure disciplinate dai commi 1 e 2 possono essere prorogati fino alla conclusione"* di tali procedure, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato e nei limiti della relativa copertura finanziaria, al fine di garantire la continuità dei servizi.

5. Criteri uniformi per l'applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 12 – Rinvio.

L'art. 12, al comma 9, prevede che la Giunta provinciale, in relazione ai percorsi di stabilizzazione disciplinati dall'art. 12 medesimo, stabilisca criteri e modalità per l'utilizzazione del personale all'interno di ambiti territoriali omogenei per necessità di sostituzione di personale a qualunque titolo assente.

L'art. 12, comma 10, introduce inoltre in via ordinaria, quindi anche successivamente al triennio 2018 – 2020, la possibilità che i bandi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche della provincia possano prevedere una riserva di posti, in misura non superiore al 50 per cento delle nuove assunzioni, per personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato per attività riconducibili alla medesima area o categoria professionale dei posti messi a concorso.

Per l'adozione di criteri e modalità di attuazione di entrambi i commi 9 e 10 appare necessaria la preliminare verifica dell'andamento del processo complessivo di stabilizzazione, anche con riguardo ai singoli settori delle Amministrazioni pubbliche della provincia. Ciò comporta un opportuno rinvio nell'adozione dei criteri, a processo di stabilizzazione adeguatamente avviato.

6. Monitoraggio del rispetto degli impegni

Al fine di svolgere un'attività di monitoraggio sulle misure di stabilizzazione attuate ed in corso di attuazione nel corso del triennio 2018-2020 da parte delle Amministrazioni pubbliche della provincia, è costituito un Osservatorio bilaterale tra le Amministrazioni medesime, attraverso i loro organismi di rappresentanza, e le Parti sociali. Oggetto del monitoraggio sono il numero di posti coperti con le procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 nonché le professionalità coinvolte, tenuto conto che il Protocollo d'intesa siglato il 28 giugno 2018 tra la parte pubblica e le parti sociali sulla riduzione del ricorso ai contratti a termine e per la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ha indicato (sulla base dei dati disponibili a quella data) come stabilizzabili almeno 678 unità di personale con i requisiti di stabilizzazione. Il primo incontro dell'Osservatorio bilaterale avrà luogo entro sei mesi dall'adozione dei presenti criteri e comunque quando richiesto da una delle parti, pubblica o sindacale.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'Osservatorio verranno rilevate anche le situazioni relative agli ausiliari delle RSA che, avendo i requisiti per beneficiare delle procedure di stabilizzazione nella categoria A, hanno anche conseguito il titolo di O.S.S. o hanno avviato autonomi percorsi di qualificazione come O.S.S., onde individuare le forme più idonee per il riconoscimento di tale qualificazione in coerenza con gli impegni assunti con il richiamato Protocollo d'intesa.